

# Ordinanza sull'assicurazione militare (OAM)

**Modifica del 27 aprile 2005**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 novembre 1993<sup>1</sup> sull'assicurazione militare è modificata come segue:

*Ingresso*

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>2</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);  
visti gli articoli 81 capoverso 2 e 108 della legge federale del 19 giugno 1992<sup>3</sup> sull'assicurazione militare (legge),

*Art. 1 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Compie un servizio militare obbligatorio o volontario ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera a della legge, chiunque adempie gli obblighi militari conformemente alla legge militare del 3 febbraio 1995<sup>4</sup> e all'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>5</sup> concernente l'obbligo di prestare servizio militare.

<sup>3</sup> Compie un servizio di protezione civile obbligatorio o volontario ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera a della legge, chiunque adempie gli obblighi di protezione civile conformemente alla legge federale del 4 ottobre 2002<sup>6</sup> sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile e all'ordinanza del 5 dicembre 2003<sup>7</sup> sulla protezione civile.

- 1 RS 833.11
- 2 RS 830.1
- 3 RS 833.1; RU 2005 2881
- 4 RS 510.10
- 5 RS 512.21
- 6 RS 520.1
- 7 RS 520.11

*Art. 7* Azioni di mantenimento della pace e buoni uffici

È pure considerato partecipante ad azioni di mantenimento della pace e di buoni uffici della Confederazione ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera l della legge chi partecipa a missioni di cui alla legge federale del 19 dicembre 2003<sup>8</sup> su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo.

*Art. 10, rubrica*

Coordinamento con le prestazioni della truppa, della Sanità militare della Base logistica dell'esercito (BLEs), della protezione civile, del servizio civile e dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno

*Art. 13 cpv. 2 e 3**2 Abrogato*

<sup>3</sup> Il termine per la disdetta delle convenzioni sulla collaborazione o sulle tariffe è di almeno sei mesi.

*Art. 19 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le disposizioni dell'articolo 6<sup>quater</sup> e dell'articolo 8<sup>bis</sup> dell'ordinanza del 31 ottobre 1947<sup>9</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) concernenti i contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo i 65 rispettivamente dopo i 64 anni e concernenti le remunerazioni di scarsa importanza provenienti da un'attività accessoria non sono applicabili.

*Art. 20 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le disposizioni dell'articolo 6<sup>quater</sup> e dell'articolo 19 OAVS<sup>10</sup> concernenti i contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo i 65 rispettivamente dopo i 64 anni e concernenti le remunerazioni di scarsa importanza provenienti da un'attività accessoria non sono applicabili.

*Art. 28, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Chiunque desidera sottoporsi a una tale visita deve inviare una domanda scritta alla Sanità militare della BLEs.

<sup>3</sup> La Sanità militare della BLEs decide in merito alla domanda e determina tipo ed entità della visita medica.

<sup>8</sup> RS 193.9

<sup>9</sup> RS 831.101

<sup>10</sup> RS 831.101

*Titolo prima dell'art. 32a***Sezione 4: Procedura amministrativa e contenzioso**

*Art. 34* Ricorso di diritto amministrativo interposto dall'UFSP

<sup>1</sup> I tribunali arbitrali cantonali di cui all'articolo 27 della legge, i tribunali cantonali delle assicurazioni di cui all'articolo 57 LPG<sup>11</sup> e la Commissione federale della protezione dei dati comunicano le loro decisioni all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

<sup>2</sup> L'UFSP è legittimato a impugnare tali decisioni con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

*Art. 34b*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 35a***Sezione 5: Gestione dell'assicurazione militare**

*Art. 35a*

<sup>1</sup> L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) gestisce l'assicurazione militare come assicurazione sociale specifica conformemente all'accordo concluso tra l'INSAI e la Confederazione.

<sup>2</sup> Nell'ambito dell'accordo l'INSAI stabilisce l'organizzazione e lo statuto del personale.

<sup>3</sup> In caso di richieste di risarcimento per affezioni di civili che, secondo la legge militare del 3 febbraio 1995<sup>12</sup>, sono a carico della Confederazione, l'assicurazione militare chiarisce i fatti per il Centro danni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e, eventualmente, effettua una valutazione medica.

*Art. 35b*

*Abrogato*

<sup>11</sup> RS 830.1

<sup>12</sup> RS 510.10

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.

27 aprile 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

*Allegato*  
(cifra II)

## **Modifica del diritto vigente**

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

### **1. Ordinanza del 19 dicembre 2001<sup>13</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone**

*Allegato 1 n. 1*

#### **1. Funzioni generali integrate nei Dipartimenti e nella Cancelleria federale**

... Direttori degli aggruppamenti e degli uffici nonché loro supplenti, con le eccezioni seguenti: ...

*Stralciare*

Ufficio federale dell'assicurazione militare

### **2. Ordinanza del 25 novembre 1998<sup>14</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione**

*Allegato*

**Dipartimento federale dell'interno**  
**Eidgenössisches Departement des Innern**  
**Département fédéral de l'intérieur**  
**Departament federal da l'intern**

#### *1. Unità dell'Amministrazione federale centrale:*

*Stralciare*

Ufficio federale dell'assicurazione militare  
Bundesamt für Militärversicherung  
Office fédéral de l'assurance militaire  
Uffizi federal d'assicuranza militara

<sup>13</sup> RS 120.4

<sup>14</sup> RS 172.010.1

### **3. Ordinanza del 28 giugno 2000<sup>15</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno**

*Art. 9 cpv. 3 lett. a n. 6 e lett. b*

<sup>3</sup> Al fine di raggiungere questi obiettivi, l'UFSP assume le funzioni seguenti:

- a. prepara, controlla, coordina e partecipa all'elaborazione ed all'esecuzione di atti normativi sulla sanità pubblica e sulla sicurezza sociale contro le conseguenze di malattie e infortuni, in special modo nei settori seguenti:
  6. assicurazione malattie, assicurazione infortuni e assicurazione militare;
- b. indirizza la ricerca in materia di sanità, di assicurazione malattie, assicurazione infortuni e assicurazione militare e di formazione, perfezionamento ed aggiornamento nelle professioni mediche accademiche.

*Art. 12*

*Abrogato*

### **4. Ordinanza del 24 ottobre 1979<sup>16</sup> concernente la giustizia penale militare**

*Art. 60a cpv. 2 lett. 1*

<sup>2</sup> Esempolari della sentenza sono notificati ai destinatari seguenti:

1. all'assicurazione militare, nei casi in cui sia stata ferita o uccisa una persona coperta dall'assicurazione militare;

### **5. Ordinanza del 24 novembre 2004<sup>17</sup> concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio**

*Allegato 2 parte A n. 7, frase introduttiva*

7. Dall'assicurazione militare:

...

<sup>15</sup> RS 172.212.1

<sup>16</sup> RS 322.2

<sup>17</sup> RS 511.12

**6. Ordinanza del 5 dicembre 2003<sup>18</sup> sull'apprezzamento medico delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile**

*Art. 7 lett. f*

Possono richiedere l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio:

- f. l'assicurazione militare per i suoi assicurati;

*Art. 11 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> Hanno il diritto di ricorrere:

- b. l'assicurazione militare;

**7. Ordinanza del 22 giugno 1994<sup>19</sup> sulla radioprotezione**

*Art. 124 cpv. 1 terzo periodo*

<sup>1</sup> ... Per l'esecuzione si può ricorrere, in caso di necessità, alla collaborazione dell'assicurazione militare.

<sup>18</sup> RS 520.15

<sup>19</sup> RS 814.501

